CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 09–01–2014 N° 228

Cartella di pagamento – contribuente defunto – formazione del ruolo intestato al de cuius – legittimità - notifica della cartella agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius – legittimità - condizioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege

- ricorrente -

3166

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 6/39/2008 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, depositata il10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito l'Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo, per parte ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, (che non ha resistito confronti di con controricorso), avverso la sentenza n. 6/39/2008 del 16/01/2008, depositata in data 10/03/2008, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, con la quale in una controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento, notificata alla contribuente, quale erede di relativa a maggiori imposte IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, liquidate, per omesso o tardivo versamento, a seguito di controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni dei redditi, ex art.36 bis DPR 600/1973, per l'anno 1992, da parte del de cuius - è stata riformata la n. 601/08/2005 della Commissione decisione Tributaria Provinciale di Latina, che aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendolo tardivamente proposto, rispetto al termine di cui all'art.21 d.lgs. 546/1992.

I giudici d'appello hanno, in particolare, ritenuto

condivisibili le argomentazioni difensive della Bisleri, non risultando "mai consegnato alcun ruolo intestato alla ricorrente che, in realtà, potrebbe costituire atto valido per attivare la riscossione nei confronti degli eredi".

Considerato in diritto

- 1. L'Agenzia ricorrente lamenta la violazione di norme di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima la riscossione, a carico degli eredi, dei tributi dovuti dal defunto contribuente, a causa della mancata formazione di un ruolo a nome dell'erede
- La ricorrente deduce, in un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 12 DPR 602/1973 e 65 DPR 600/1973, dovendo ritenersi legittima, ai fini della riscossione dei tributi dovuti dal de cuius a carico degli eredi, la iscrizione a ruolo e la conseguente emanazione della cartella di pagamento a nome del defunto, pur dopo il suo decesso, da notificarsi, poi, agli eredi, secondo le modalità dettate dall'art.65 citato.
- 2. Pacifico, come si evince dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che il ruolo è stato, nella specie, intestato al defunto Stirpe e che la cartella esattoriale è stata notificata agli eredi, obbligati solidali, impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c., deve rilevarsi che, con riguardo alla sola questione della legittimità o meno della formazione del ruolo, intestato al defunto, il motivo è fondato.

Per effetto della normativa in tema di riscossione dei tributi, infatti, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la stessa va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato

tempestiva comunicazione del decesso del forme previste contribuente utilizzando le dall'art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009; morte del di 15417/2009: "In caso contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun indicazioni contenute le. rilievo dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; Cass. 12886/2007: "In tema redditi, imposte sui delle accertamento l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è del verificato anteriormente alla morte contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi impersonalmente; tale collettivamente ea procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.").

In sostanza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l'atto impositivo, intestato al dante causa, può essere notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, indirizzando l'atto impersonalmente e collettivamente agli eredi, purché questi non abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l'avvenuta comunicazione nei trenta giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun accenno al diverso limite temporale di un anno dall'apertura della successione previsto dalla disciplina processualcivilistica (artt. 30, c.p.c.) per la validità della 330. 477 notificazione collettiva e impersonale, dovendosi perciò ritenere che "il legislatore tributario, un onere posto a carico degli eredi informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione" (Cass. 7645/2006).

3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione

Tributaria Regionale della Campania LAZIO
P.O.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 13/11/2013.